



RISANAMENTO E BONIFICA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL LITORALE DOMITIO FLEGREO E REGI LAGNI

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO

OSSERVATORIO CIVICO AMBIENTALE LITORALE DOMITIO E REGI LAGNI.

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1

È costituito l'Osservatorio Civico Ambientale Litorale Domitio e Regi Lagni, organo di supporto tecnico, scientifico e giuridico della Provincia di Caserta nell'esercizio delle funzioni di competenza in materia ambientale, con particolare riferimento al ciclo delle acque e dei rifiuti del territorio provinciale (di seguito definito Osservatorio).

L'Osservatorio, in particolare:

- a) esamina lo stato ambientale dell'area interessata, attraverso l'analisi dei livelli complessivi degli inquinanti provocati dagli impianti di depurazione;
- b) studia le ricadute sulla salute della popolazione;
- c) esamina e valuta i parametri della qualità dell'ambiente e delle acque durante l'esercizio degli impianti;
- d) segnala agli organi competenti eventuali fenomeni di stress e/o criticità ambientale derivanti dall'esercizio degli impianti;
- e) recepisce e suggerisce la ricerca di soluzioni tecnologiche per l'ulteriore abbattimento degli inquinanti;
- f) informa la popolazione sui risultati degli studi effettuati e delle misure adottate;
- g) predispone i report sullo stato dell'ambiente e della salute nell'area interessata, previamente approvati dagli enti componenti;
- h) assicura la diffusione dei dati di monitoraggio e dei report di cui alla lettera g);
- i) adotta il programma delle attività di cui all'articolo 8, sulla base delle competenze suddette;
- j) adotta le eventuali modifiche al presente disciplinare.

2. Le attività di monitoraggio e di reporting ambientale sono effettuate, di norma, dalla Provincia di Caserta, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, per la parte

ambientale, dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione Campania e dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per la parte epidemiologica e sanitaria, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Istituto Superiore di Sanità.

L'Osservatorio può altresì avvalersi di eventuali enti nazionali di rilevanza scientifica ed enti di ricerca pubblici o privati.

3. Le attività di cui al comma 1 sono comunque espletate nel rispetto e ad integrazione delle competenze istituzionali attribuite dalla normativa vigente ad enti pubblici o ad altri soggetti operanti in materia, nonché in raccordo con gli stessi.

Art. 2

Scopo dell'Osservatorio è la promozione della partecipazione attiva, critica ed informata dei cittadini della provincia di Caserta e della sua costa per costruire una vita sociale, politica e culturale di queste realtà, attraverso la rivendicazione e l'esercizio sostanziale di riappropriazione dei propri diritti civili e politici.

In particolare l'Osservatorio intende promuovere la difesa sostanziale dei beni comuni patrimonio della collettività Campana dei beni comuni Carditello, Regi Lagni e la fascia costiera del litorale domitico con i relativi beni pubblici locali - incoraggiando la partecipazione attiva della collettività alle scelte strategiche di competenza del governo locale, regionale e nazionale.

A tal fine l'Osservatorio intende mettere in atto tutte le iniziative utili a sostenere l'esercizio del controllo democratico delle scelte delle amministrazioni pubbliche e delle imprese che operano nel territorio, la promozione e la difesa della legalità, la tutela dell'ambiente, il contrasto degli sprechi e della corruzione e la difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini, degli utenti dei servizi di utilità pubblica e dei consumatori del territorio di cui all'oggetto.

Art. 3

L'Osservatorio ha sede presso la Provincia di Caserta- Ufficio di Presidenza.

Le sedute dell'Osservatorio si svolgono di norma presso la sede di cui al comma 1, ovvero presso altre sedi istituzionali degli enti rappresentati o in altre sedi appropriate. La partecipazione alle riunioni è a titolo gratuito e non è dovuto alcun compenso quale indennità di carica.

Art. 4

1. L'Osservatorio è composto da un responsabile, con funzioni di presidente e coordinatore, nominato dal Presidente della Provincia di Caserta, e da un numero massimo di quindici membri, scelti dallo stesso tra persone in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica e giuridica, fra associazioni rappresentative in materia ambientale e di difesa della costa, del mare, dei corsi e dei canali d'acqua, naturalistiche e sociali.
2. I membri dell'Osservatorio sono rinnovati ogni 4 anni ove necessario, previa nuova designazione da parte dell'associazione di provenienza. In mancanza di nuova designazione si intende confermato il componente precedentemente designato.
3. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altre cause di cessazione dall'incarico, il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione.
4. Nelle more della formalizzazione delle nomine ai sensi del comma 2, e a decorrere dalla scadenza dell'incarico i componenti rimangono in carica e partecipano ai lavori dell'Osservatorio.

Art. 5 - Il Presidente dell'Osservatorio indirizza, organizza, coordina le attività dell'Osservatorio e ne è responsabile, cura i rapporti con enti e soggetti, pubblici e privati, nonché con le rappresentanze.

Il Presidente, in particolare:

- a) redige le eventuali proposte di modifica al presente disciplinare;

- b) predisporre la proposta del programma annuale di attività di cui all'articolo 8;
- c) provvede alla convocazione dell'Osservatorio, stabilendo l'ordine del giorno;
- d) assicura l'attuazione delle decisioni assunte dall'Osservatorio, anche attraverso la formulazione di apposite direttive per l'espletamento delle attività;
- e) provvede alle comunicazioni di cui all'articolo 8. 2.

Il Presidente può delegare gli altri componenti dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e incontri di lavoro.

Il Presidente dell'Osservatorio, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale di una segreteria tecnica, costituita da almeno due dipendenti provinciali, con adeguate competenze tecnico-amministrative, nominati dal presidente della Provincia.

Art. 6 -

1. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente dell'Osservatorio almeno ogni tre mesi, anche al fine di valutare lo stato di attuazione del programma annuale di attività. Le sedute possono essere altresì convocate su richiesta di almeno cinque componenti.
2. La convocazione avviene mediante idonea comunicazione, anche per via telematica o informatica, contenente, in particolare, l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e dell'ordine del giorno, e deve pervenire ai componenti almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, salvo ipotesi di comprovata urgenza.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
4. L'Osservatorio assume le proprie decisioni con la maggioranza dei componenti in carica presenti. In caso di parità, la decisione finale è assunta dal Presidente, sulla base delle posizioni prevalenti tra quelle rappresentate.

Il voto viene espresso per dichiarazione esplicita.

5. Alle sedute dell'Osservatorio partecipa, senza diritto di voto, almeno un componente della segreteria tecnica, con funzioni di verbalizzante. Nel caso di impedimento il Presidente individua il soggetto cui affidare la funzione di verbalizzante. Possono altresì essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti coinvolti nel controllo degli impianti, nonché tecnici esperti nella materia ovvero altri soggetti terzi interessati alle questioni poste all'ordine del giorno.
6. Il verbale della seduta è sottoscritto dal componente della segreteria tecnica partecipante e dal Presidente dell'Osservatorio.
7. Per l'espletamento delle attività istruttorie, il Presidente dell'Osservatorio può procedere alla costituzione di gruppi di lavoro/sottocommissioni, presieduti e coordinati dal Presidente dell'Osservatorio stesso ovvero da altri componenti dell'Osservatorio appositamente delegati.

Art. 7 -

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Osservatorio adotta il programma annuale delle attività per l'anno successivo, e lo trasmette agli Enti competenti e agli organi di gestione degli impianti indicando all'uopo i nominativi dei responsabili incaricati dall'Osservatorio con facoltà di accesso agli impianti. Il Programma delle attività può essere anche biennale o triennale.
2. L'Osservatorio trasmette altresì agli enti incaricati della vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti, con cadenza semestrale ovvero annuale, in caso di attività pluriennali, una relazione sullo stato di attuazione delle attività, segnalando, tra l'altro, le eventuali criticità derivanti dalle analisi effettuate e gli elementi ostativi al corretto espletamento delle attività stesse.